

**Da:** newsletter [newsletter@certbios.it]  
**Inviato:** venerdì 9 gennaio 2009 17.03  
**A:** 'm.pivotto@certbios.it'  
**Oggetto:** BIOS Newsletter N. 1 Gennaio 2009



### **IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 834/2007**

Il Reg. CE 834/2007 entra in vigore il 1 gennaio 2009 e abroga il Reg. CEE 2092/91. Con la nuova norma europea ci sono delle novità nel suo campo di applicazione ossia sulle possibilità di produzione e certificazione di prodotti biologici.

Il Reg. CE 834/2007 fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme attuative coerenti con il Reg. CE 834/2007 stesso e concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

### **Cosa si può produrre e certificare con il Reg. CE 834/2007?**

Il Reg. CE 834/2007 si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati (ex art.1a del Reg. CEE 2092/91);
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (ex art.1b del Reg. CEE 2092/91);
- c) mangimi (ex art.1c del Reg. CEE 2092/91);
- d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione (ex art.6 del Reg. CEE 2092/91).

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Il Reg. CE 834/2007 si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi e all'articolo 13 permette la certificazione della raccolta e coltivazione di alghe.

Viene confermata la possibilità di certificare i prodotti da raccolta spontanea di vegetali (art.12.2 ex All.I.4 del Reg. CEE 2092/91) e funghi coltivati (art.6 del Reg. CE 889/2008 ex All.I.5 del Reg. CEE 2092/91)

Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al Reg. CE 834/2007. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private,

sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

Il Reg. CE 834/2007 si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti precedentemente descritti. Per «fasi della produzione, preparazione e distribuzione» si intende: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto

### **Cosa permettono le norme attuative del Reg. CE 889/2008?**

Le prime norme attuative del Reg. CE 834/2007 sono state pubblicate con il Reg. CE 889/2008 che stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 834/2007.

Il Reg. CE 889/2008 però non si applica ai seguenti prodotti:

- a) prodotti dell'acquacoltura;
- b) alghe marine;
- c) animali di allevamento di specie diverse da bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e avicoli;
- d) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Per questi prodotti occorrerà quindi attendere specifiche norme attuative che sono in corso di preparazione da parte della commissione europea. Tuttavia sempre per questi prodotti, il titolo II, il titolo III e il titolo IV del Reg. CE 889/2008 si applicano *mutatis mutandis* fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. Questo è coerente con l'articolo 42 del Reg. CE 834/2007 stesso che prevede che qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 Reg. CE 834/2007 e al titolo V Reg. CE 834/2007. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Contatta Bios: tel. 0424471125 fax 0424476947 mail [info@certbios.it](mailto:info@certbios.it)

Se non vuoi più ricevere questa newsletter, segui questo link: <http://www.certbios.it/newsletter.php>

Bios s.r.l. © 1999 --> 2008 Via Monte Grappa, 37/C 36063 Marostica (VI) Telefono: 0424 471125 Fax: 0424 476947 [info@certbios.it](mailto:info@certbios.it)